



COMUNE DI FORNELLI
Provincia di Isernia

Deliberazione di Giunta Comunale

n. 16 del 07-03-2018

OGGETTO: CONFERMA DELLE ALIQUOTE IMU E TASI PER L'ANNO 2018

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **sette** del mese di **Marzo**, alle **19:10**, nella Casa Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme di legge, con l'intervento di Sigg.:

N.	COGNOME NOME	Presente	Assente	Incarico
1	TEDESCHI GIOVANNI	X		SINDACO
2	UCCI PIETRO		X	VICESINDACO
3	LOMBARDI PASQUALE	X		ASSESSORE

Assiste il VICESEGRETARIO DOTT. TIMMI CASTALDI.

Assume la presidenza SINDACO GIOVANNI TEDESCHI che, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 artt. 8 e 9 e l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, che ha istituito l'imposta municipale propria (IMU), con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 in tutti i comuni del territorio nazionale;

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili alla cui copertura la TASI è diretta, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

VISTO l'art. 1, comma 676, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille e il Comune ha facoltà, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, di ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;

VISTO l'art. 1 comma 669 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 secondo cui il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

VISTO l'art. 1, comma 677, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che impone il vincolo per cui la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, aggiungendo che l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;

RICHIAMATA inoltre la legge 28 dicembre 2015 n. 208, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2016, la quale in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare prevede:

a) art. 1 comma 14: viene **eliminata la TASI sulla prima casa**, (esenzione TASI per l'abitazione principale non classificata – A/1, A/8, A/9) con l'unica eccezione delle abitazioni di lusso (categorie catastali A1, A8 e A9) – comma 14 lettera a) “(...) escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9”;

b) art. 1 comma 28: la possibilità per i comuni di confermare la **stessa maggiorazione TASI** - “Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015.”

c) art. 1 comma 10 lettera b): “sconto” della base imponibile **IMU** per gli immobili dati in comodato a genitori o figli; **riduzione del 50%** per l'**imposta sulla prima casa data in comodato d'uso a parenti di primo grado (figli e genitori)**, a condizione che si possieda solo un'altra casa di proprietà nello stesso Comune. “b) al comma 3, prima della lettera a) e' inserita la seguente: «0a) per le unita' immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonche' dimori abitualmente nello stesso comune in cui e' situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unita' abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»;

d) art. 1, comma 53 riduzione delle aliquote IMU per abitazioni locatate a canone concordato. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 6 e' inserito il seguente: «6-bis. Per gli immobili locati a canone

concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, e' ridotta al 75 per cento».

e) art. 1 comma 26: la sospensione del potere di incrementare le aliquote o tariffe dell'IMU e della TASI rispetto alle medesime applicate per l'esercizio 2015 ("Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e' sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015.....)

Visto L'articolo 1 Comma 42. della legge 232 del 11/12/2016 (Legge di bilancio 2017) che proroga di un ulteriore anno le disposizioni previste dalla precedente legge di stabilità 2016, in merito alle aliquote delle imposte locali deliberate dai Comuni, confermando l'esonero della TASI, ossia l'imposta sulle abitazioni principali, che sarà anche quest'anno rimborsata ai Comuni mediante trasferimento del Fondo di Solidarietà Comunale. Il predetto comma 42 testualmente recita:

“All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208,(Legge di stabilità 2016) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 26, le parole: «per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti:

«per gli anni 2016 e 2017»;

b) al comma 28, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2017, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per l'anno 2016”.

Dato atto che l'articolo 1, comma 37 della legge di Bilancio 2018 (L. 27 dicembre 2017, n. 205), confermando anche per il 2018 la stessa misura adottata nel 2016 e 2017, così testualmente recita:

“37. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 26, le parole: « e 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2017 e 2018 » e dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: « Per l'anno 2018 la sospensione di cui al primo periodo non si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi degli articoli 15 e 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire, a parità di gettito, l'armonizzazione delle diverse aliquote»;

b) al comma 28 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per l'anno 2018, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016 e 2017 ».“

RICHIAMATA la delibera GM n. n. 20 del 09-03-2017 con cui sono state confermate per il 2017 le seguenti aliquote da applicare al tributo IMU:

Aliquota del 4 per mille

a. Per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

b. Unità immobiliare ad uso abitativo e relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisca la residenza in istituto di ricovero a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

Aliquota ridotta: 2 per mille

a. Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011

Aliquota del 9,6 per mille

a. Per tutti gli altri immobili diversi da quelli di cui sopra (altri fabbricati, aree edificabili, fatte salve le esenzioni previste dal regolamento comunale);

VISTO il D.L. 47/2014 all'art. 9-bis il quale stabilisce che a partire dal 1 gennaio 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta da **cittadini italiani non residenti in Italia ed iscritti nell'AIRE - già pensionati nei Paesi esteri di residenza** – a titolo di proprietà o usufrutto a condizione che non sia locata o data in comodato d'uso. Per tale unità immobiliare è disposta l'esenzione dall'IMU e la riduzione nella misura di 2/3 della TASI.

Per tutti i cittadini iscritti AIRE non pensionati continuano ad essere vigenti le norme precedenti.

RICHIAMATA la delibera GM n.20 del 09-03-2017 con cui si è provveduto a confermare per l'annualità 2017 le aliquote da applicare al tributo per i servizi indivisibili (**TASI**);

CONSIDERATO che, al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi indivisibili, risulta necessario ed indispensabile provvedere alla conferma per l'anno 2018 delle aliquote TASI già in vigore:

Aliquota ordinaria: 0,8 per mille con esclusione, anche per il 2018, delle detrazioni di cui all'art. 6C del Regolamento;

Aliquota ridotta 0,5 per mille nei seguenti casi (art. 8C del Regolamento):

a) locali, diversi dalle abitazioni, e aree scoperte ove il periodo di chiusura temporanea risultante da

autorizzazione o da altra documentazione equipollente sia superiore a 180 giorni;

b) abitazioni possedute a titolo di proprietà o altro diritto reale, tenute a disposizione, libere e non occupate, dai residenti nel Comune;

c) per una singola abitazione, e relative pertinenze, come definite ai fini IMU per l'abitazione principale, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che la stessa non risulti locata.

VALUTATO che l'aliquota Tasi consente la copertura, anche in quota parte, delle spese inerenti i servizi indivisibili come di seguito indicati, stanziati nel bilancio di previsione 2018:

a) VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI

b) ILLUMINAZIONE PUBBL. E SERVIZI CONNESSI

c) SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE

d) PARCHI VERDE PUBBL. E TUTELA AMBIENTALE

e) POLIZIA LOCALE

Si tratta di servizi e prestazioni dei quali beneficia l'intera collettività e per i quali non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino e l'altro.

RITENUTO quindi di dover confermare anche per l'anno 2018 le medesime aliquote e detrazione per abitazione principale IMU deliberate l'anno precedente;

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (**IUC**), approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 01/03/2014 e modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 31/03/2016;

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il D.M. Interno 29 novembre 2017 (GU n. 285 del 06.12.2017) che ha differito al 28 febbraio

2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 degli enti locali;

VISTO il D.M. Ministero dell'Interno 9 febbraio 2018 che ha ulteriormente prorogato al 31 marzo 2018 il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 (G.U. Serie Generale n. 38 del 15 febbraio 2018)

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità;

ACQUISITO i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo n.267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla presente proposta di deliberazione;

A voti unanimi, resi in forma palese;

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2. Di confermare per l'annualità 2018 le aliquote da applicare al tributo per i servizi indivisibili (TASI);

3. Di confermare per l'annualità 2018 le aliquote da applicare al tributo IMU;

4. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ;

5. Di dichiarare, con voti favorevoli espressi con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, per dare corso immediato agli adempimenti di gestione.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
DOTT. GIOVANNI TEDESCHI

IL VICESEGRETARIO
DOTT. TIMMI CASTALDI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.